

19312/2018



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE
ANTONIO VALITUTTI
LAURA TRICOMI
GIULIA IOFRIDA
PAOLA VELLA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Oggetto

CONCORRENZA

Ud. 08/06/2018
CC
Cron. 19312
R.G.N.
5148/2015

ORDINANZA

sul ricorso 5148/2015 proposto da:

Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene-PolieCo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Paulucci de' Calboli n.1, presso lo studio dell'avvocato Marvasi Tommaso, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Calisse Andrea, giusta procura a margine del ricorso;

contro

-ricorrente -

C.O. e C.C.

ORD.
1128
2018

1

Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica - Corepla, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cardelli n.4, presso lo studio dell'avvocato Mosco Gian Domenico, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Munari Francesco, giusta procure a margine del controricorso;

-controricorrenti -

contro

Euroservice Uno S.r.l.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3048/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3048/2014, - pronunciata in un giudizio promosso dal Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai e dal Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il Recupero di imballaggi in plastica - CoRePla, nei confronti del Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene - PolieCo (con intervento della Euroservice Uno srl), per sentire accertare l'illecito posto in essere dal Consorzio convenuto, PolieCo, con l'avvio di una campagna di «disinformazione», rivolta a diversi produttori di imballaggi aderenti al Conai ed al CoRePla per indurli a non versare il «contributo ambientale Conai» (Cac), in relazione, in particolare, ai

sacchetti ed alle buste in polietilene, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, - ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accertato che gli *shoppers* e gli altri prodotti indicati al punto 4 della citazione introduttiva costituiscono imballaggi, ai sensi dell'art.35 d.lgs. 22/1997, rientranti nel sistema di gestione, anche dei rifiuti, di cui al titolo II del citato d.lgs., con conseguenti oneri, a carico dei produttori e degli utilizzatori, respingendo le ulteriori domande attoree e la domanda riconvenzionale del convenuto PolieCo.

In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione (di contenimento e di protezione), rispetto alla sua struttura (vale a dire, al materiale di cui il bene è composto, alla luce del decreto Ronchi e dell'art.3 della Direttiva 94/62/CE (attuata con il d.lgs. 22/1997)).

Avverso la suddetta sentenza, il Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene - PolieCo propone ricorso per cassazione, in unico motivo, nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai e del Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il Recupero di imballaggi in plastica - Corepla (che resistono con controricorso) e della Euroservice Uno srl (che non svolge difese). I controricorrenti hanno depositato memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.35 d.lgs. 22/1997 e dei principi da esso desumibili in materia di imballaggi, nonché della Direttiva UE n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, denunciando che sia stata privilegiato, nella definizione giuridica dell'imballaggio, il criterio «*prognostico*», basato sulla composizione del prodotto e sulla funzione astratta, rispetto a quello funzionale, relativo al concreto utilizzo del bene come imballaggio, e che siano stati

qualificati come imballaggi «*prodotti utilizzati nel ciclo produttivo*» ovvero non utilizzabili per il trasferimento di merci fino al consumatore finale.

Il ricorrente, nella premessa, specifica di agire, in relazione a normativa non più vigente, essendo stato il d.lgs. 22/1997- c.d. Decreto Ronchi abrogato dal d.lgs. 152/2006, T.U. sull'ambiente (di recepimento della successiva Direttiva 2004/12/CE), ed in riferimento a fatti verificatisi sino al luglio 2003, per ragioni di tutela dei principi «*storico-giuridici*», giustificati anche dalla funzione pubblica svolta dal Consorzio PolieCo, avente competenza sui rifiuti derivati da qualsiasi tipo di bene a base di polietilene, esclusi gli imballaggi. Il Consorzio PolieCo imputa ai giudici di merito di non avere rilevato che, in sede di attuazione della Direttiva 94/62/Ce, il legislatore italiano, con il d.lgs. 22/1997 (ed anche con l'attuale T.U. sull'ambiente), avrebbe introdotto una definizione generale di imballaggio più ampia (quadripartita, anziché tripartita, art.35 lett.a),b),c),d)) di quella prevista dall'art.3.1 della direttiva, non avendo definito imballaggio «*primario*» un manufatto che assolve, nella sua funzione e nel suo utilizzo concreto, la triplice funzione (stante l'uso della congiunzione «*e*») di contenere e proteggere determinate merci, di consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e di assicurare la loro presentazione.

2. Il ricorso è anzitutto inammissibile, in quanto, a parte l'unico sintetico richiamo alla sentenza della Corte d'appello, a pag. 14, contiene censure unicamente rivolte alle statuizioni presenti nella sentenza del Tribunale.

3. L'unica censura del ricorso è, in ogni caso, anche infondata.

L'art.35 del d.lgs 22/1997, vigente *ratione temporis*, prescriveva: «1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura,

adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei».

Il testo riproduce il contenuto dell'art.3 della Direttiva 94/62/Ce, che recita: «Ai sensi della presente direttiva s'intende per: 1) «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi. L'imballaggio consiste soltanto di: a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore; b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè

imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto».

L'interpretazione fornita dal ricorrente non tiene conto del fatto che la nozione di imballaggio dettata dalla normativa comunitaria è comprensiva, oltre che delle tre ipotesi previste dalle lettere a),b),c), riprodotte dall'art.35 del Decreto Ronchi, comma 1, alle lettere b),c),d), anche del paragrafo 1 dell'art.3, riprodotto nella lettera a) del comma 1 dell'art.35 del d.gs. 22/1997, cosicché la mancata riproduzione delle parole *«l'imballaggio consiste soltanto di»* non è idonea ad alterare la portata della definizione generale di imballaggio ai sensi della lettera a), potendo un bene definito imballaggio consistere soltanto in imballaggi di tipo primario (lett.b), secondario (lettera c) e terziario (lettera d), in conformità alla Direttiva.

Anche il secondo ed il terzo argomento svolti nel motivo, in base al quale il ricorrente sostiene che le funzioni indicate dall'art.35, relative al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla consegna ed alla presentazione delle merci, dovrebbero essere tutte compresenti, al fine di configurare un bene come imballaggio, e che gli *shoppers* non possono avere natura di imballaggio, sono infondati.

La Corte di Giustizia, nella sentenza del 29/4/2004, intervenuta nella causa C-341/01, ha specificato, al paragrafo 49, che *«come correttamente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 41 delle*

proprie conclusioni, le possibili funzioni dell'imballaggio non sono elencate, all'art. 3, punto 1, primo capoverso, della direttiva 94/62, in modo cumulativo. Tale interpretazione è avvalorata, come emerge infra, dai punti 54-58, dall'oggetto della direttiva 94/62» ed, al paragrafo 50, che «d'altro canto, il prodotto deve ricadere in una delle tre categorie di imballaggi elencati e definite dall'art. 3, punto 1, secondo capoverso, lett. a)-c), della direttiva 94/62, vale a dire l'imballaggio per la vendita, l'imballaggio multiplo e l'imballaggio per il trasporto. Alla lettera e) di tale disposizione, l'imballaggio per il trasporto è definito quale imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita per evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto». Al par.53, la Corte di Giustizia afferma, poi, che: «si deve necessariamente rilevare che i sacchetti di plastica consegnati a un cliente in un negozio rispondono ai due requisiti previsti dall'art. 3, punto 1, della direttiva 94/62. Essi ricadono quindi, in linea di principio, nella nozione di «imballaggio» definita all'art. 3, punto 1, della detta direttiva» e ciò viene fatto dalla Corte sulla base di una valutazione ex ante ed in astratto della funzione tipica de sacchetti di plastica o shoppers, in quanto «i sacchetti di plastica consegnati a un cliente in un negozio sono destinati ad essere riempiti con le merci acquistate dal cliente medesimo, a proteggere tali merci ed a facilitare il loro spostamento dal negozio verso il luogo di consumo» (par.52).

Infine, quanto all'argomento inerente alla non inclusione nella nozione di imballaggio dei beni che non sono utilizzati nella fase di commercializzazione ma rimangono «all'interno di un ciclo produttivo», la Corte d'appello, con riguardo al quarto motivo di impugnazione, ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia da parte del Tribunale ed il ricorrente non contesta specificamente tale statuizione.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, l'8 giugno 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 19 LUG 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente